

# L'adozione *internazionale,* in pratica.

*Una guida sintetica al percorso adottivo in Italia: requisiti, soggetti coinvolti, e il ruolo dell'ente autorizzato. A cura di Alfabeto, in collaborazione con le autorità competenti in Bielorussia.*

---

## **ALFABETO**

Associazione per l'adozione internazionale.

info@alfabeto.example · alfabeto.example

## **RIFERIMENTO NORMATIVO**

Legge n. 184/83 e n. 476/98 · Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) · Edizione 2026 · IT

## Apertura

Gentile famiglia, nelle pagine seguenti riassumiamo il percorso dell'adozione internazionale così come è regolato dalla normativa italiana — passo per passo, e con i riferimenti utili.

---

### § 01 · Quadro normativo

#### L'adozione internazionale in Italia

In Italia, l'adozione internazionale è regolata dalla legge **n. 184/83**, così come modificata dalla legge **n. 476/98**.

Secondo questa norma, una volta ottenuta l'idoneità dal Tribunale per i Minorenni competente, per poter proseguire l'iter adottivo le coppie devono conferire l'incarico — entro un anno dalla data di notifica del Tribunale — a un ente autorizzato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI).

### § 02 · Informazioni e prima accoglienza

#### A quali servizi rivolgersi per avere informazioni?

I servizi preposti per richiedere informazioni sono i servizi sociali dell'Azienda sanitaria locale o del Comune di residenza.

Nella maggior parte dei territori sono stati costituiti appositamente dei **Centri Adozione e Affidato**, che hanno il compito di accompagnare la famiglia adottiva nel percorso di adozione: dalla fase di informazione a quella di valutazione della coppia, fino al sostegno post-adozione. Tutti i servizi rilasciano informazioni dettagliate sul percorso previsto all'interno del proprio territorio.

### § 03 · Dichiarazione di disponibilità

#### Dove ritirare la dichiarazione di disponibilità all'adozione?

*Nota anche, comunemente, come domanda di adozione.*

La dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale e internazionale può essere scaricata dal sito del Tribunale di competenza territoriale, oppure ritirata presso la Cancelleria del Tribunale per i Minorenni della zona di residenza della coppia.

## § 04 · Iter di valutazione

### Dalla dichiarazione al decreto di idoneità

Dopo la presentazione della dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale al Tribunale per i Minorenni, il giudice minorile invia la documentazione relativa alla coppia aspirante ai servizi degli Enti locali, per l'indagine ad essi spettante.

Una volta ricevuta la relazione con gli esiti dell'indagine, il Tribunale convoca i coniugi e può, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. A questo punto il giudice decide se rilasciare un **decreto di idoneità** o se emettere, invece, un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all'adozione del minore straniero.

Il Tribunale prende la decisione con riferimento agli accertamenti compiuti dai servizi, che costituiscono la base per la valutazione dell'idoneità.

---

*“Il decreto ha efficacia per tutta la durata della procedura, salvo revoca per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità.”*

---

## § 05 · Effetti del decreto

### Validità, contenuto e impugnabilità

Il decreto di idoneità può contenere, nell'interesse del minore, ogni elemento utile a completare il quadro delle caratteristiche della coppia, per favorire l'incontro con lo specifico bambino — o con più bambini — da adottare.

Una volta rilasciato, il decreto viene inviato alla Commissione per le Adozioni Internazionali e all'ente autorizzato, se è già stato scelto dai coniugi.

Tanto il decreto di idoneità quanto quello di inidoneità o di revoca sono reclamabili alla Corte d'Appello, ma la decisione di quest'ultima non è impugnabile in Cassazione.

## Parte II · Requisiti, presentazione, ruolo del Tribunale

*Requisiti, presentazione, ruolo del Tribunale.*

### § 06 · Requisiti indispensabili

#### Cosa serve per presentare la domanda di disponibilità

La coppia deve dimostrare di aver raggiunto **tre anni di unione** nella vita quotidiana alla data di presentazione della disponibilità all'adozione, in una delle modalità seguenti.

##### MODALITÀ A — MATRIMONIO

*Sposati da almeno tre anni alla data di presentazione della disponibilità all'adozione.*

##### MODALITÀ B — MATRIMONIO E CONVIVENZA

*Matrimonio e convivenza pre-matrimoniale per almeno tre anni complessivi.*

La coppia deve inoltre dichiarare:

- che non ci sia stata, né sia presente negli ultimi tre anni, separazione personale o di fatto;
- di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso.

## § 07 · Consegna della domanda

### A chi va consegnata la domanda di adozione?

Esiste una differenza importante tra adozione nazionale e internazionale.

#### NAZIONALE

*La dichiarazione può essere presentata a qualsiasi Tribunale per i Minorenni del territorio italiano.*

#### INTERNAZIONALE

*La dichiarazione va consegnata solo al Tribunale per i Minorenni di competenza territoriale rispetto alla residenza della coppia.*

## § 08 · Pluralità di tribunali

### In quanti tribunali si può presentare la dichiarazione?

Per l'adozione nazionale, la coppia può presentare la propria dichiarazione di disponibilità ad adottare in più Tribunali per i Minorenni — purché ne dia comunicazione ai diversi tribunali.

## § 09 · Ruolo del Tribunale

### Qual è il ruolo del Tribunale per i Minorenni?

In Italia, l'iter adottivo ha una valenza giurisdizionale: il responsabile finale del procedimento è un organo giurisdizionale, in questo caso il **Tribunale per i Minorenni**. I servizi territoriali svolgono un compito ausiliario, perché supportano il Tribunale nella fase d'informazione, di conoscenza della coppia e di preparazione alla genitorialità adottiva.

Dopo aver ricevuto la relazione dei servizi territoriali, il Tribunale può — a seconda delle prassi — convocare la coppia per un colloquio approfondito (di solito condotto da uno o due giudici), che riprende i temi elaborati e discussi con l'assistente sociale e lo psicologo, oppure valutare direttamente la relazione dei servizi.

## § 10 · Ruolo dell'ente autorizzato

### Cosa fa l'ente autorizzato

Il ruolo dell'ente autorizzato è informare, formare e accompagnare gli aspiranti genitori adottivi nel percorso dell'adozione internazionale.

Questa azione si svolge sia in **Italia** — nella preparazione, nel sostegno durante l'attesa e nell'accompagnamento alla fase di abbinamento — sia all'**estero**, per la gestione delle procedure necessarie a portare a compimento l'adozione. L'ente assiste la coppia in tutte le fasi amministrative legate all'adozione del minore davanti all'autorità straniera.

---

*“La legge n. 476/98 ha individuato nell'ente autorizzato il soggetto che, in modo obbligatorio, deve svolgere tutte le procedure amministrative dell'adozione internazionale.”*

---

## Parte III · Documentazione

### *Il conferimento d'incarico.*

## § 11 · Documenti richiesti

### I documenti da preparare per il conferimento d'incarico

Per conferire l'incarico ad Alfabeto sono necessari i seguenti documenti, in originale o copia conforme.

01. Carta d'identità e codice fiscale di entrambi i coniugi.
02. Recapiti telefonici, di posta elettronica, indirizzo di domicilio e residenza.
03. Due fototessera ciascuno.
04. Autocertificazione di cittadinanza italiana.

05. Certificato d'accoglienza, da parte dell'associazione d'accoglienza, per coloro che accolgono o ospitano minori stranieri.
06. Passaporto del minore o dei minori.
07. Residenza del minore o dei minori.

---

*“Una volta ottenuto l'incarico, l'associazione accompagna le coppie lungo tutto l'iter adottivo.”*

---

#### **CONTATTI**

**Alfabeto** — Associazione per l'adozione internazionale · [info@adozionialfabeto.it](mailto:info@adozionialfabeto.it)

Riferimento normativo: L. 184/83 e L. 476/98 · Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)